

STATUTO
Approvato il 23.1.1999

Sezione I

COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, QUALIFICAZIONE, SEDE E SCOPO

Art. 1 – Costituzione, denominazione e qualificazione

- 1) È costituito l'Istituto veneto per la storia della resistenza e dell'età contemporanea.
- 2) L'Istituto rappresenta la continuazione, senza soluzioni, nell'ispirazione e nelle finalità, dell'Istituto per la storia della Resistenza nelle Tre Venezie costituito nel 1949.

Art. 2 - Sede

- 1) L'Istituto ha sede presso l'Università degli Studi di Padova.

Art. 3 - Scopo

- 1) L'Istituto promuove lo studio della storia della Resistenza e dell'età contemporanea nel Veneto.
- 2) A tal fine:
 - a) raccoglie e ordina i documenti che interessino la storia della Resistenza e dell'età contemporanea;
 - b) raccoglie testimonianze, promuove inchieste presso enti pubblici e privati, accerta dati statistici sulla vita militare, economica, politica, sociale;
 - c) promuove convegni di studio, e iniziative di aggiornamento e di ricerca didattica rivolta a insegnanti;
 - d) promuove la ricerca storica e la pubblicazione di documenti, studi e monografie in ordine agli argomenti di cui alle lettere precedenti.

Sezione II

RAPPORTI CON ALTRI ISTITUTI

Art. 4 – Rapporti con altri istituti

- 1) L'Istituto dichiara di associarsi quale Deputazione regionale veneta per la storia della Resistenza e dell'età contemporanea all'Istituto Nazionale per la Storia del Movimento di Liberazione in Italia (INSMLI), secondo lo Statuto di detto ente e l'art. 3 della L. 16.1.1967 n. 3. Il Comitato direttivo nomina i rappresentanti dell'Istituto presso l'INSMLI.
- 2) All'Istituto Regionale possono aderire Istituti provinciali operanti nel Veneto che abbiano le finalità di cui all'art. 3.

Sezione III SOCI

Art. 5 – **Composizione sociale**

- 1) L'Istituto è costituito su base associativa.
- 2) I soci sono: di diritto e ordinari.
- 3) Sono soci di diritto:
 - a) coloro i quali hanno partecipato alla fondazione dell'Istituto nel 1949;
 - b) coloro che hanno fatto parte dei Comitati direttivi che si sono succeduti dalla fondazione.
- 4) Possono essere soci ordinari:
 - a) coloro che, per comprovati interessi culturali, per contributi scientifici, per attiva partecipazione alle ricerche, per l'appoggio fattivo all'attività archivistica, scientifica e di aggiornamento dell'Istituto dimostrino di condividerne i fini.
 - b) coloro che hanno partecipato alla Resistenza in Italia e all'estero;
- 5) Coloro che aspirano a diventare soci ordinari debbono inoltrare domanda, sottoscritta da due soci, al Comitato Direttivo, che delibera in merito.

Art. 6 – **Obblighi dei soci**

- 1) I soci hanno l'obbligo di osservare lo Statuto e ogni altra disposizione stabilita dall'Istituto e di collaborare alla realizzazione dello scopo di cui all'art. 3.
- 2) Sono tenuti a versare una quota associativa annuale.

Art. 7 – **Diritti dei soci**

- 1) I soci possono frequentare la biblioteca, consultare l'archivio, partecipare alle varie manifestazioni sociali, fruire di sconti sulle pubblicazioni curate dall'Istituto.

Art. 8 - **Esclusione del socio**

- 1) Il Comitato Direttivo può, a maggioranza di due terzi dei suoi componenti, deliberare l'esclusione di qualunque socio che abbia tenuto comportamenti non compatibili con le finalità dell'Istituto.
- 2) L'atto deliberativo deve essere puntualmente motivato con riferimento a fatti e circostanze e a quanto stabilito nel precedente art. 6.

Sezione IV PATRIMONIO SOCIALE ED ENTRATE

Art. 9 – **Patrimonio sociale**

- 1) Il patrimonio dell'Istituto è costituito:
 - a) dal materiale bibliografico e dai fondi archivistici inventariati;
 - b) da eventuali acquisizioni e lasciti di enti pubblici e privati.

Art. 10 - **Entrate**

- 1) Le entrate dell'Istituto sono costituite:
 - a) dai contributi dei soci;
 - b) dai contributi della Regione del Veneto, di enti pubblici e privati;
 - c) da lasciti e oblazioni da parte di persone fisiche;
 - d) dalle entrate comunque derivanti dall'attività dell'Istituto.

Sezione V
ORGANI SOCIALI

Art. 11 – Organi sociali

- 1) Sono organi dell’Istituto:
 - a) l’Assemblea dei soci;
 - b) il Comitato Direttivo;
 - c) il Presidente;
 - d) il Consiglio di Presidenza;
 - e) il Collegio dei revisori dei conti.

Capo I
L’assemblea dei soci

Art. 12 - Composizione

- 1) L’Assemblea dei soci è costituita:
 - a) dai soci di diritto;
 - b) dai soci ordinari;
 - c) da tre rappresentanti per ognuno degli Istituti provinciali che abbiano aderito all’Istituto veneto.

Art. 13 - Attribuzioni

- 1) L’Assemblea:
 - a) stabilisce le direttive generali idonee a realizzare gli scopi dell’Istituto;
 - b) elegge i membri del Comitato Direttivo dell’Istituto di sua competenza;
 - c) elegge i componenti del Collegio dei Revisori dei conti;
 - d) approva i bilanci annuali;
 - e) delibera le modifiche dello Statuto di cui all’art. 27;
 - f) delibera lo scioglimento dell’Istituto di cui all’art. 28;
 - g) può nominare il Presidente onorario dell’Istituto.

Art. 14 – Convocazione e deliberazioni

- 1) L’Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente una volta l’anno.
- 2) L’Assemblea è valida in prima convocazione con l’intervento personale di almeno la metà dei soci; è comunque valida in seconda convocazione.
- 3) All’inizio dei lavori l’Assemblea elegge il proprio presidente e il segretario.
- 4) L’Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Capo II
Il Comitato Direttivo

Art. 15 – Composizione

- 1) Il Comitato direttivo è composto da:
 - a) dodici membri eletti dall’Assemblea dei soci secondo i criteri stabiliti dalla stessa;
 - b) un rappresentante per ogni Istituto provinciale aderente all’Istituto veneto;
 - c) un rappresentante dell’Università di Padova;
 - d) un rappresentante della Regione del Veneto.

Art. 16 - Attribuzioni

- 1) Il Comitato direttivo è investito dei più ampi poteri per compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per lo svolgimento dell'attività dell'Istituto e per l'attuazione dei suoi scopi.
- 2) In particolare:
 - a) effettua la nomina prevista dall'art. 4, 1° co.;
 - b) delibera l'ammissione dei soci ordinari, ai sensi dell'art. 5, 5° co.;
 - c) determina l'ammontare della quota associativa annuale prevista dall'art. 6, 2° co.;
 - d) approva, sentito il parere dei revisori dei conti, il bilancio preventivo e il conto consuntivo annuali, da sottoporre all'Assemblea dei soci;
 - e) delibera l'esclusione dei soci prevista dall'art. 8;
 - f) nomina il Direttore dell'istituto, ai sensi dell'art. 20, 1° co.;
 - g) esprime il parere di cui all'art. 20, 3° co.;
 - h) nomina il tesoriere di cui all'art. 24;
 - i) delibera, sentito il Direttore, in ordine alla richiesta di comandi da parte delle amministrazioni dello Stato e all'assunzione di altro personale;
 - j) assume le determinazioni stabilite dall'art. 26, 2° co.;
 - k) formula le proposte di cui agli artt. 27 e 28;
 - l) può delegare, in via straordinaria, l'esercizio di proprie funzioni, ai sensi dell'art. 22, 3° co., lett.a).

Art. 17 – Durata in carica

- 1) Il Comitato direttivo dura in carica tre anni.
- 2) Alla scadenza tutti i suoi membri possono essere rieletti o nuovamente designati.

Art. 18 - Deliberazioni

- 1) Il Comitato Direttivo delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
- 2) Il Comitato Direttivo è convocato dal Presidente almeno due volte all'anno e comunque quando lo richieda un terzo dei componenti del Comitato.
- 3) Ogni seduta del Comitato, regolarmente convocato, è valida qualunque sia il numero dei presenti.

Art. 19 – Presidente, Vicepresidente e Segretario

- 1) Il Comitato Direttivo elegge, tra i suoi membri, un Presidente e due Vicepresidenti.
- 2) Nomina, altresì, un Segretario, scegliendolo anche tra persone estranee al Comitato.
- 3) Il Presidente, i Vicepresidenti e il Segretario durano in carica tre anni.

Art. 20 - Direttore

- 1) Il Comitato Direttivo nomina il Direttore dell'Istituto.
- 2) Il Direttore è responsabile dell'attività scientifica, del patrimonio archivistico e bibliotecario dell'Istituto; promuove e regola tutte le ricerche, gli studi e le manifestazioni di cui all'art. 3, secondo criteri generali stabiliti dal Comitato direttivo, al quale riferisce periodicamente sull'attività svolta.
- 3) Può affidare, su parere favorevole del Comitato direttivo, incarichi di collaborazione e di ricerca.
- 4) Sovrintende all'attività del personale.

Capo III

Il Presidente e il Consiglio di presidenza

Art. 21 – Il Presidente

- 1) Il Presidente:
 - a) ha la legale rappresentanza dell'Istituto;
 - b) convoca l'Assemblea dei soci;
 - c) convoca e presiede le riunioni del Comitato direttivo.
- 2) In caso di assenza o di impedimento, il Presidente è sostituito, nell'ordine, dal Vicepresidente anziano, dall'altro Vicepresidente, dal membro più anziano del Comitato direttivo.

Art. 22 – Il Consiglio di Presidenza

- 1) Il Consiglio di Presidenza è composto dal Presidente, dai Vicepresidenti, dal Direttore e dal Segretario.
- 2) Il Consiglio di Presidenza si riunisce quando è convocato dal Presidente o su richiesta di uno dei suoi membri.
- 3) Il Consiglio di Presidenza esercita le seguenti funzioni:
 - a) quelle ad esso delegate dal Comitato Direttivo, ai sensi dell'art. 16, 2° co., lett.l);
 - b) quelle che richiedono interventi di carattere urgente, salvo ratifica del Comitato Direttivo.

Capo IV

Il collegio dei revisori dei conti

Art. 23 – Il collegio dei revisori dei conti

- 1) Il collegio dei revisori dei conti è costituito di tre membri eletti dall'Assemblea dei soci.
- 2) I componenti il Collegio durano in carica tre anni e, alla scadenza, possono essere rieletti.
- 3) Il Collegio dei revisori dei conti ha il compito di:
 - a) vigilare sulla gestione finanziaria e patrimoniale dell'Istituto;
 - b) di accertare la regolarità delle scritture e delle operazioni contabili;
 - c) di effettuare riscontri di cassa;
 - d) di esprimere parere sulle risultanze del bilancio preventivo e del conto consuntivo.

Sezione VI

LE REGOLE DI GESTIONE – IL PERSONALE

Art. 24 – Il Tesoriere

- 1) Il Tesoriere conserva i fondi dell'Istituto e ne fa uso in conformità alle reversali e ai mandati.

Art. 25 – Il Segretario

- 1) Il Segretario attende alla gestione ordinaria dell'Istituto.
- 2) Predisporre, d'intesa con il Tesoriere e il Direttore, il conto consuntivo e il bilancio preventivo annuali da sottoporre per il parere ai revisori dei conti e per l'approvazione al Comitato Direttivo e all'assemblea dei soci.

Art. 26 – Il personale

- 1) Salvo il disposto dell'art. 7 della legge 16 gennaio 1967, n. 3, concernente i comandi dell'amministrazione dello Stato, per lo svolgimento delle sue attività l'Istituto può anche avvalersi di altro personale.
- 2) Il Comitato direttivo fissa lo stato giuridico e il conseguente trattamento economico di attività e di previdenza del personale stesso.

Sezione VII
MODIFICHE STATUTARIE E SCIoglIMENTO

Art. 27 – Modifiche statutarie

- 1) Lo statuto può essere modificato, su proposta del Comitato direttivo, con voto favorevole di almeno i due terzi dei partecipanti all'Assemblea.

Art. 28 – Scioglimento

Per lo scioglimento dell'Istituto sono necessarie le condizioni indicate nell'articolo precedente e, inoltre, che nella medesima seduta sia deliberato sulla destinazione definitiva dei documenti raccolti e della biblioteca.